

Il dl Semplificazioni ha imposto la tariffa forfettaria alle infrastrutture di comunicazione

Antenne, cambia il canone unico

Azzerata l'autonomia impositiva degli enti. Ricadute sui conti

DI ALESSANDRO MERCIARI

Con la conversione del decreto legge n. 77 (legge n.108/2021) è stata introdotta, a fine luglio, una importante novità nella disciplina del canone unico, l'entrata che da quest'anno ha sostituito i precedenti prelievi sulla pubblicità e sulle occupazioni di suolo pubblico che insistono sulle aree demaniali e in quelle appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali.

Si tratta del comma 831-bis (aggiunto all'art. 1 della legge n.160/2019 dall'art. 40, comma 5-ter della legge n.108/2021) con il quale si è chiuso il cerchio sulla disciplina delle occupazioni realizzate dalle aziende che erogano i servizi di pubblica utilità. La nuova norma impone l'applicazione della tariffa forfettaria per tutte le occupazioni realizzate da infrastrutture di

comunicazione elettronica che non sono già attratte dalla previsione contenuta nel comma 831 della legge 160/2019. Come noto, questo comma regolava solo le occupazioni di sottosuolo realizzate con cavi e conduttore, demandando ai singoli regolamenti comunali la disciplina e l'impianto tariffario per le antenne della telefonia mobile, i ripetitori e le stazioni radio base.

La novità normativa avrà un effetto dirompente rispetto a quanto accaduto finora. Gli enti locali che abitualmente riscuotevano, per queste tipologie di occupazioni, cifre importanti utili a rimpolpare i propri bilanci, si ritroveranno improvvisamente in forte difficoltà, vedendo azzerata la loro potestà e autonomia impositiva riconosciuta in materia di proprie entrate. Tuttavia, la norma è stata voluta dal legislatore

per garantire la tutela della concorrenza nel mercato dei servizi di pubblica utilità e protesa prioritariamente alla sfida sulla digitalizzazione, che vede le economie dei Paesi più evoluti confrontarsi nel mondo delle telecomunicazioni.

Le ricadute economiche sulle entrate dei comuni saranno per questo motivo importanti. Negli ultimi anni le amministrazioni locali avevano infatti imposto tariffe elevate legate proprio alle concessioni per l'installazione di antenne e ripetitori; del resto il beneficio economico che le compagnie telefoniche traggono dallo sfruttamento del suolo pubblico e il contemporaneo sacrificio che viene imposto alla collettività in termini di salute pubblica, rappresentano due elementi che hanno finora ampiamente giustificato l'entità dei canoni riscossi.

A questo punto, ritenendo difficile ipotizzare una inversione di tendenza, bene faranno gli amministratori locali, anche per voce di Anu-

tel, a invocare il rispetto dei principi contenuti nell'articolo 119 della Costituzione, chiedendo con forza allo Stato un adeguato ristoro per questa evidente sottrazione di autonomia finanziaria di entrata disposta in ragione dello sviluppo delle reti di comunicazione.

Il legislatore, da parte sua, dovrà meglio chiarire la portata di questa norma e la sua decorrenza. È legittimo nel frattempo ipotizzare una validità solo a partire dal 2022, dovendo i comuni giocoforza rispettare gli equilibri finanziari di bilancio, che, chiaramente, per il 2021 sono già stati definiti sulla base di tariffe deliberate in piena autonomia. Per i prossimi anni sarà invece fondamentale prevedere un adeguato paracadute a favore degli enti locali che ancora una volta sono stati penalizzati in nome di obiettivi ritenuti strategici per il Paese.

***docente Anutel**

— © Riproduzione riservata —